

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 13928 62/11/2018 del 15.06.2018 Pos. Coll. e Coord. n. 3

Oggetto: Richiesta parere su art. 7 L.R. n. 8/2018

Assessorato regionale delle Autonomie Locali  
Dipartimento della Funzione pubblica e del Personale  
(rif. Nota prot. n. 60955 del 30 maggio 2018)

Assessorato dell'Economia  
Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale  
della Regione

1. Con la nota segnata a margine il Dipartimento della Funzione pubblica e del Personale fa riferimento all'art. 7 della legge regionale n. 8/2018<sup>1</sup> e chiede di conoscere l'avviso di questo Ufficio sulle questioni di seguito richiamate:

- decorrenza delle disposizioni introdotte a modifica dell'art. 6, comma 3, della l.r. n. 16/2017;
- applicabilità delle medesime disposizioni *“anche nei confronti dell'organo commissariale”*, nel caso in specie il Commissario Straordinario del Fondo Pensioni Sicilia, nominato *“con i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione”*.

2. Quanto al primo quesito, si rileva, *in primis*, che, in pari data, il Dipartimento Bilancio e

<sup>1</sup> Art.7 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8

2. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "entro il 31 maggio" sono sostituite dalle parole "entro il 30 giugno";

b) dopo le parole "successivo decadono" sono aggiunte le parole "ed ogni atto adottato successivamente a detto termine è nullo";

c) le parole "nomina immediatamente" sono sostituite dalle parole "nomina entro trenta giorni"; d) dopo le parole "dell'organo di amministrazione decaduto" è aggiunto il seguente periodo: "Qualora, decorso l'indicato termine di trenta giorni, l'Amministrazione che esercita la vigilanza amministrativa non abbia provveduto alla nomina del commissario o dei commissari, vi provvede l'Assessore regionale per l'economia mediante nomina di funzionari dell'Assessorato.".

2. Le disposizioni del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 16/2017, come modificato dal comma 1, si applicano dal 1° gennaio 2019. I soggetti di cui al predetto comma 3 dell'articolo 6 danno applicazione alle disposizioni dell'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni entro e non oltre il 31 dicembre 2018.

99

Tesoro, cui la presente consultazione è estesa, ha emanato la circolare n. 26298 del 30 maggio u.s., nella quale si precisa che per l'esercizio in corso rimangono impregiudicate le misure sanzionatorie ordinarie, mentre la sanzione di cui al comma 3 dell'art. 6 della l.r. n. 16/2007, come modificato dalle richiamate disposizioni della l.r. n. 8/2018, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Nel merito questo Ufficio non può che condividere le indicazioni fornite con la predetta circolare.

Secondo il fondamentale canone di ermeneutica, sancito dall'art.12 delle preleggi, la norma giuridica deve essere interpretata innanzitutto tenendo conto del significato letterale, non potendosi al testo "*attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse*", ciò naturalmente nei limiti in cui tale lettera sia chiara ed inequivoca.

Nel caso in esame la disciplina, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019, è chiaramente individuata non nelle modifiche introdotte dall'art. 7 della richiamata l.r. n. 8/2018 ma nel disposto dell'art. 6, comma 3, della l.r. 16/2017 come successivamente riformato.

Il significato letterale appare sufficiente a risolvere i dubbi interpretativi sollevati con la nota che si riscontra, anche in assenza di atti dai quali eventualmente evincere - aliunde - la *voluntas legislatoris*.

Posto quanto sopra è utile ricordare che l'ordinamento contabile stabilisce prescrizioni fissative del termine entro il quale i bilanci devono essere approvati. La tempestiva approvazione dei documenti di bilancio è strumentale ad assicurare le funzionalità che sono proprie dei medesimi bilanci ai fini della piena osservanza del principio di buon andamento della pubblica amministrazione che trova definizione all'art. 97 Cost., quale valore di riferimento del sistema amministrativo e dell'azione pubblica.

Tali considerazioni sono ancora più rilevanti nel sistema contabile armonizzato introdotto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che prevede, tra l'altro, l'adozione del bilancio consolidato della Regione con i propri enti ed organismi strumentali.

3. Quanto al secondo quesito, le osservazioni testè formulate e la considerazione che i bilanci - atti ritenuti obbligatori dalla legge - costituiscono un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, portano a ritenere irrilevante la circostanza che, per un determinato periodo, le funzioni di

↓  
94


Presidente e Consiglio di amministrazione di un ente siano affidate ad un Commissario straordinario.

Tale circostanza, infatti, non fa venir meno gli estremi di grave irregolarità finanziario-contabile nell'ipotesi di mancata approvazione dei bilanci nel termine contemplato dalla norma in esame e il conseguente corredo sanzionatorio.

Questo Ufficio è, pertanto, dell'avviso che le disposizioni di cui all'art. 6, comma 3, della l.r. n. 16/2017, come modificate dall'art. 7 della l.r. n. 8/2018 trovano applicazione, nel caso considerato dal Dipartimento richiedente, anche nei confronti del Commissario straordinario.

Avv. Vitalba Vaccaro

Avv. Marina Miceli



L'AVVOCATO GENERALE

(avv. Gianluigi M. Amico)



